

Procedimento Unitario n. 214/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

nella persona del Giudice dott. Marco Genna, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 214/2022 promosso da:

Angelo PENNACCHIETTI, nato a Roma il 24/06/1975, **C.F. PNNNGL75H14H5010**, e

Lorena ADDEI, nata a Roma il 14/8/1975, **C.F. DDALRN75M54H501N**;

entrambi assistiti dall'avv. Antonia Senatore, presso il cui studio, in Roma, via Chiana n. 57, sono elettivamente domiciliati.

Letto il ricorso ex art. 67 CCII depositato il 26.10.2022, accompagnato dalla relazione ex art. 68 comma 2 CCII dell'OCC nella persona dei Gestori della Crisi dott. Nicola Ciampoli e dott. Stefano Amoroso;

esaminata la documentazione allegata;

lette le memorie autorizzate e le modifiche e integrazioni del piano di ristrutturazione depositate dai ricorrenti il 10.01.2023 e il 09.02.2023 unitamente alle relazioni integrative dell'OCC ed esaminata la documentazione ad esse allegata;

visto il decreto ex art. 70 comma 1 CCII del 14.02.2023 con il quale si è disposto che la domanda e le successive memorie integrative, contenenti la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla relazione dell'OCC, alle due successive integrazioni



fossero pubblicati nell'apposita area web sul sito del Tribunale di Roma e che, a cura dell'OCC, ne fosse data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori, i quali nei venti giorni successivi potevano presentare osservazioni, e si è altresì disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori sino alla conclusione del presente procedimento e il divieto per i creditori aventi titolo e causa anteriori di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio degli stessi ricorrenti;

letta l'informativa dell'OCC del 01.04.2023, nella quale si dava conto dell'avvenuta pubblicazione del piano nell'apposita area web del sito del Tribunale di Roma, delle comunicazioni effettuate ai creditori (in data 03.03.2023) e delle osservazioni tempestivamente presentate il 23.03.2023 dal creditore Dynamica Retail S.p.A., e si ribadiva il giudizio positivo in ordine alla fattibilità e alla sostenibilità del piano proposto, non ravvisando la necessità di apportarvi alcuna modifica;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, in quanto entrambi i ricorrenti risiedono in Roma;

rilevato che i ricorrenti, coniugi tra loro conviventi, rivestono entrambi la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) CCII, essendo persone fisiche che prestano attività di lavoro dipendente, che hanno contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale e sono gravati da debiti personali;

ritenuto che ricorra per entrambi la condizione di sovraindebitamento. Il Pennacchietti è proprietario di un'autovettura Ford Fiesta immatricolata nel 2007 del valore stimato di Euro 1.000 e della quota di 2/36 di un terreno boschivo nel Viterbese del valore stimato di Euro 472 e titolare di un reddito di lavoro dipendente annuo di Euro 27.179 lordi (Euro 22.349 netti) ed è nel contempo gravato da debiti scaduti pari a complessivi Euro 134.220,53. La Addei dal canto suo è proprietaria di un'autovettura Suzuki immatricolata nel 2014 del valore stimato di Euro 5.000, è titolare di un reddito di lavoro dipendente annuo di Euro 12.967 lordi (Euro 11.730 netti) ed ha a suo carico debiti scaduti pari a complessivi Euro 64.391,90. Entrambi convivono con una figlia



quattordicenne, affetta da artrite reumatoide giovanile pauciarticolare, per la quale è stato accertato dall'INPS sin dal gennaio 2015 uno stato di invalidità che garantisce alla giovane nei soli mesi scolastici (da ottobre a giugno) un assegno di frequenza scolastica di Euro 289 mensili. I due coniugi necessitano della somma di Euro 2.189,75 al mese per il mantenimento del proprio nucleo familiare, ritenuta condivisibilmente congrua dall'OCC. Il sovraindebitamento ha inoltre per la massima parte origine comune, essendo i finanziamenti stati contratti per fronteggiare l'aumento del canone di locazione dell'immobile (dell'ATER) in cui i due coniugi vivono o per sostenere spese straordinarie familiari. La mancanza di un patrimonio effettivamente liquidabile e la percezione di modesti redditi di lavoro dipendente, buona parte dei quali devoluti alle primarie esigenze di sostentamento, rendono evidente l'incapacità di entrambi i ricorrenti di fare fronte alle (assai gravose) obbligazioni scadute;

ritenute non ricorrere per entrambi i ricorrenti le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;

rilevato che ai sensi dell'art. 69 comma 2 CCII il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato il disposto dell'art. 124bis TUB, secondo cui prima della conclusione del contratto il finanziatore professionale è tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando pertinenti banche dati, "non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"; ritenuto dunque che la norma in esame, modificata dal c.d. correttivo (D.L.vo 147/2020), ha innovato rispetto alla previgente disciplina, statuendo il comma 3ter dell'art. 12 legge 3/2012, introdotto dalla legge 176/2020, che il creditore colpevole non potesse opporsi in ogni caso all'omologa del piano del consumatore e non potesse dunque non solo contestare la minore convenienza di questo rispetto all'alternativa liquidatoria ma nemmeno far valere cause di inammissibilità della proposta del debitore. La limitazione del



divieto di opposizione alla sola convenienza della proposta abilita dunque il finanziatore professionale che abbia non correttamente valutato il merito creditizio a far valere qualsiasi difetto delle condizioni di ammissibilità, dunque anche l'immeritevolezza del debitore, oltre a contestare quanto dedotto dall'OCC proprio sull' (in)osservanza delle regole che presiedono alla valutazione del merito creditizio;

ritenuto pertanto che le controdeduzioni svolte dai ricorrenti alle osservazioni della Dinamica Retail non colgano nel segno, non essendo coerenti con l'attuale dato normativo;

ritenuto tuttavia che anche le contestazioni sulla non meritevolezza del debitore Pennacchietti svolte da Dinamica Retail siano infondate in quanto modulate sull'originaria formulazione dell'art. 12bis comma 3 legge 3/2012, che escludeva il requisito della meritevolezza laddove il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o che avesse colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali, e non tengano conto delle modifiche introdotte (all'art. 7 comma 2 legge 3/2012) dalla legge 176/2020, che ha di fatto anticipato l'entrata in vigore dell'art. 69 comma 1 CCII, escludendo la meritevolezza solo nel caso in cui il debitore avesse determinato la propria condizione con colpa grave, malafede o frode;

ritenuto che nel caso di specie, al contrario di quanto infondatamente dedotto dal creditore opponente, il ricorso al credito da parte del Pennacchietti (n. 2 carte di credito con fidi iniziali rispettivamente di 2.100 e 5.000 Euro tra il 2007 e il 2009 e n. 3 prestiti tra il gennaio 2011 e l'agosto 2017, l'ultimo dei quali con cessione del quinto) e (più limitatamente) della Addei (n. 1 prestito acceso nell'ottobre 2012) è stato motivatamente correlato non tanto e non solo all'insorgenza della grave patologia dalla quale è affetta la figlia (artrite reumatoide giovanile, con accertamento dell'invalidità nel gennaio 2015) ma ai sensibilmente maggiori oneri da sostenere per la locazione dell'immobile adibito ad uso abitativo, passati nel novembre 2012 (periodo coevo al prestito contratto



dall'Addei, con garanzia del Pennacchietti, con Compass e al prestito contratto dal Pennacchietti con Intesa Sanpaolo) da 1.100 Euro annui a 511 Euro mensili. Ciò senza considerare che allorché hanno assunto le obbligazioni restitutorie nei confronti dei finanziatori entrambi i ricorrenti godevano di una stabilità reddituale e che solo in epoca più recente, a partire dal marzo 2021, gli emolumenti dei due coniugi hanno subito una significativa contrazione, in conseguenza della riduzione dell'orario di lavoro della Addei. Deve quindi convenirsi con le valutazioni dell'OCC che hanno escluso la colpa grave, la malafede e la frode nel ricorso (tutto sommato non eccessivo) al credito operato dai coniugi Pennacchietti. Irrilevante a tal fine è la circostanza, dedotta dal creditore opponente, della mendace dichiarazione resa dal Pennacchietti al momento della stipula del contratto di finanziamento con Dynamica Retail nell'agosto 2017, che invece potrebbe astrattamente inficiare la valutazione dell'OCC sulla non corretta considerazione del merito creditizio da parte di detto finanziatore. Senonché, l'ente finanziatore deve uniformare la sua condotta alla diligenza del *bonus argentarius*, predisponendo qualsiasi mezzo idoneo ad evitare il verificarsi di eventi pregiudizievoli comunque prevedibili e, dunque, al fine di garantire un'erogazione del credito nella misura e alle condizioni adatte alle capacità di restituzione del consumatore, valutando quest'ultima non solo sulla base della dichiarazione resa dal soggetto finanziato ma mediante la compulsazione di pubblici registri o di banche dati, come il Crif o la CAI della Banca d'Italia. Attività quest'ultima che nel caso di specie evidentemente non era stata svolta e che comunque il creditore opponente non ha nemmeno dedotto di avere svolto;

rilevato che la proposta, come modificata e integrata, prevede: il pagamento integrale delle prededuzioni - compensi OCC pari a Euro 2.807,50, rimborso spese anticipate OCC pari a Euro 296,24, compenso advisor legale Euro 1.471,00, compenso advisor finanziario Euro 1.471,00, per un totale di Euro 6.045,74 - attingendo dalle somme messe a disposizione dai due ricorrenti in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno (Euro 415 mensili il Pennacchietti



ed Euro 185 mensili la Addei); il pagamento integrale entro un anno dall'omologa dei debiti privilegiati (nei confronti di Agenzia delle Entrate, Comune di Roma, Regione Lazio), pari a Euro 916,50 per il Pennacchietti e ad Euro 496,44 per la Addei; il pagamento da parte del Pennacchietti a partire dal tredicesimo mese successivo all'omologa e sino al sessantesimo mese dei debiti chirografari, divisi in due classi, la prima costituita da ATER, l'ente locatore dell'immobile ove convivono i due coniugi, con il quale il Pennacchietti intende proseguire il rapporto all'esaurimento del piano, il cui credito di Euro 70.122,75 verrà pagato nella misura del 25% del valore nominale, e la seconda costituita dagli intermediari finanziari, Ifis NPL Servicing, Dynamica Retail ed Intesa Sanpaolo, creditori rispettivamente per Euro 45.318,22, Euro 10.126,00 ed Euro 7.700,00, con i quali il Pennacchietti non intende proseguire il rapporto una volta terminata l'esecuzione del piano, che verranno pagati nella percentuale del 22% del valore nominale dei crediti; il pagamento da parte della Addei a partire dal tredicesimo mese successivo all'omologa sino al sessantesimo mese del creditore chirografario Ifis NPL Servicing, pagato nella misura del 22% del valore nominale del credito; i due ricorrenti per l'appunto metteranno a disposizione rispettivamente la somma mensile di Euro 415 il Pennacchietti e la somma mensile di Euro 185 la Addei (ad eccezione dell'undicesimo e tredicesimo mese, per i quali il Pennacchietti metterà a disposizione le quote rispettivamente di Euro 533,52 e di Euro 296,48 e la Addei metterà a disposizione le quote di Euro 325,16 e di Euro 44,84);

ritenuto che, così come previsto dall'art. 66 comma 3 CCII b), le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente siano state tenute debitamente distinte, per cui l'attivo messo a disposizione da ognuno di loro sarà destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente;

rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione indicata nell'art. 67 comma 2 CCII e che la relazione dell'OCC allegata al



ricorso, successivamente integrata, è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 68 comma 2 CCII;

rilevato ancora che alla luce del disposto dell'art. 69 comma 2 CCII e della già riscontrata inammissibilità delle contestazioni mosse da Dinamica Retail in ordine alla (supposta minore) convenienza della presente procedura rispetto alla liquidazione controllata lo scrivente sia esentato dall'effettuare il giudizio di *cram down* di cui all'art. 70 comma 9 CCII;

ritenuto pertanto che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai Sigg.ri Angelo Pennacchietti e Lorena Addei possa essere omologato;

P.Q.M.

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Angelo Pennacchietti e Lorena Addei e DICHIARA chiusa la procedura;

DISPONE che l'OCC vigili sulla corretta esecuzione del piano e riferisca al giudice delegato su eventuali violazioni dello stesso e che terminata l'esecuzione del piano presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 comma 4 CCII; laddove il piano avesse una durata superiore a quella prevista, l'OCC dovrà riferirlo al giudice delegato e fornire al giudice ogni sei mesi una relazione scritta sullo stato di esecuzione del piano;

DISPONE che Angelo Pennacchietti e Lorena Addei accreditino mensilmente entro il giorno 10 del mese le somme indicate nel piano in un conto corrente bancario intestato alla procedura, che verrà acceso a cura dell'OCC, e che sarà vincolato all'ordine del giudice delegato;

AVVERTE i debitori che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori dal momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza di cui al successivo capoverso;

DISPONE la pubblicazione della presente sentenza, a cura della Cancelleria in apposita area web del sito del Tribunale di Roma e la comunicazione della stessa sentenza, a cura dell'OCC, ai



creditori;

DISPONE la trascrizione della presente sentenza, a cura dell'OCC, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente in relazione alla proprietà immobiliare detenuta dal debitore Angelo Pennacchietti.

Roma, 16 aprile 2023.

Il giudice

Dott. Marco Genna

